

Bologna 19/03/2010

PROT. INT. H-. 44/10\_1.2.1.

Ai Sigg Responsabili Cancellerie Civili e Penali Sede

OGGETTO: Diritti di copia. Nuovi importi a seguito della conversione in legge n 24/10, con modificazioni, del decreto-legge 29/12/2009 n 193 recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Rettifica.

In esito della circolare ministeriale del 18/03/2010 n 41309 di proto, allegata, si rettificano le precedenti disposizioni, impartite con nota del 10/3/2010 limitatamente alla parte relativa all'aumento del 50% del diritto di copia con riferimento alle copie autentiche, secondo l'interpretazione (peraltro non condivisa da questa Dirigenza) data dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I - su citata.

Si confermano tutte le precedenti altre disposizioni impartite, anche con riferimento alle copie su cassette fonografiche e videofonografiche nonché su altri diversi supporti.

Si allega nuovo prospetto.

Copia della presente viene inviata per opportuna conoscenza al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ferrara.

Il Dirigente Dr.ssa Arna Rita Capodieci

MIN.GIUSTIZIA

0	M_DG d'Appello di P 37006006	AGOO#4/83
N. 2534		
	1 8 MAR 2010	
UGR	CC.	200
Funziore	Mazroatlività	Alemia
Fascical	c	Protocolle



## Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851 – fax 0668897523



Ufficio I

Roma, 18/3/2010

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Roma

> Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica Loro sedi

e p.c., al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia Roma

Al Sig. Direttore Generale dei Sistemi Informativi ed Automatizzati Roma

## Oggetto: Testo Unico sulle spese di giustizia - Diritti di copia di atti giudiziari.

Come noto, l'artícolo 4, comma 5, del decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) per i diritti di copia di atti giudiziari.

Il citato decreto legge n. 193/09 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione.

In sede di conversione, l'aumento del 50 per cento dei diritti di copia, già previsto per le copie senza certificazione di conformità di cui all'allegato n. 6 al DPR 115/02, è stato esteso anche alla tabella contenuta nell'allegato n. 7 allo stesso decreto.

L'aumento dei diritti di copia di cui al citato allegato n. 7 al DPR 115/02 riguarda il diritto di copia autentica e deve essere pertanto applicato a tutti gli importi contenuti nella tabella e, quindi, anche a quello relativo alla certificazione di conformità.

L'esigenza sottesa alla suddetta modifica normativa è consistita nella necessità di estendere l'aumento transitorio - fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 40 del DPR 115/02 - della metà dei diritti di copia cartacea anche alle copie cartacee con certificazione di conformità al fine di evitare un aumento ingiustificato delle richieste di quest'ultime. Ciò si evince dalla relazione che ha accompagnato la modifica normativa apportata all'art. 4, comma 5, del decreto legge n. 196/09, dalla legge di conversione n. 24 del 2010, ove è motivato, tra l'altro, che "le modifiche del comma 5 si rendono necessarie al fine di stabilire che l'aumento transitorio della metà dei diritti di copia dovuti per le copie cartacee vale anche per le copie con certificazione di conformità i cui importi sono fissati nell'allegato n. 7 del testo unico sulle spese di giustizia".

In materia di diritti di copia, inoltre, le stesse disposizioni legislative e regolamentari di cui al DPR 115/02 (art. 268) considerano il diritto di copia autentica come un diritto unico la cui misura è stabilita dagli importi fissati dalla tabella contenuta nell'allegato n. 7, così come modificati dal decreto interministeriale 8 gennaio 2009, ai quali, pertanto, deve essere applicato l'aumento previsto del 50 per cento.

Con la stessa legge di conversione è stato, altresi, precisato che l'applicazione dell'allegato n. 8, al medesimo DPR, è sospesa "limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate".

In attesa dell'emanazione del regolamento di riordino della materia, i diritti previsti dall'allegato n. 8 restano, pertanto, applicabili per il rilascio di copia su cassette fonografiche e videofonografiche, nonché per gli altri supporti ivi previsti (CD e floppy), quando le informazioni in essi presenti (filmati, files audio, ecc.) non consentono di calcolare le pagine memorizzate.

Restano ferme le disposizioni, già presenti nel citato decreto legge, relative alle copie rilasciate in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i cui diritti sono determinati, fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del citato DPR 115/02, in ragione del numero delle pagine memorizzate nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.

0668897523

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se i diritti di copia di atti giudiziari debbano essere percepiti nella misura prevista dal DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) allorquando le copie vengano eseguite con l'ausilio di mezzi di fotoriproduzione messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Con riferimento alla suddetta problematica, si rappresenta che le norme che disciplinano il diritto di copia devono ritenersi delle disposizioni di carattere fiscale, non derogabili, con le quali il legislatore ha fissato la misura dei diritti che la parte deve corrispondere all'Erario in relazione alle copie richieste.

Da quanto detto consegue, pertanto, che l'esazione dei diritti di copia deve avvenire, in ogni caso, secondo la misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Testo Unico sulle spese di giustizia, così come modificate dalla normativa sopra richiamata.

Si pregano le SS.LL, per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

> IL DIRETTORE GENERALE Maria Teresa Saragnano



## Tribunale di Ferrara

tel. segreteria n. 0532232213 - fax n. 0532248529 e-mail segr.trihunale.ferrara@giustizia.it

Diritto di copia senza certificazione di conformità (in vigore dal 31 dicembre 2009)

Allegato n 6 art. 267

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato		
1	2		
,1:4	€ 1,32		
5-10	€ 2,66		
11-20	€ 5,31		
21-50	€ 10.64		
51-100	€21,24		
Oltre le 100	€ 21,24 più € 8,85 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100		

Urgenza = importo triplicato

Diritto di copia autentica Allegato n 7 articolo 268 (in vigore dal 27 febbraio 2010)

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1	2	3	4
1-4 5-10 11-20 21-50 51-100 oltre le 100	€ 1,77 € 3,55 € 5,31 € 8,85 € 17,71 € 17,71 più € 10,63 ogni ulteriori 100 pag. o frazione di 100	€ 8.85 € 8.85 € 8.85 € 8.85 € 8.85 € 8.85	€ 10.62 € 12.40 € 14,16 € 17,70 € 26,56 € 26,56 più € 10,63 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Urgenza = importo triplicato

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo - Allegato n 8 art. 269

Ai sensi del decreto legge 193/09 per come convertito e modificato legge 24/10 i diritti di copia di cui alla presente tabella sono determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate limitatamente ai supporti che contengono dati per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate

(in vigore dal 31 dicembre 2009)

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
1	3
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	63.54
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 3,54
Per ogni cassetta videofonografica di 120	€ 5,31
minuti o di durata inferiore	6500
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.	€ 5,90
Per ogni cassetta videofonografica di 240	€ 7,09
ninuti	€996
Per ogni dischetto informatico dal 1,44 MB	€ 8,86
Per ogni compact disc	€ 4,14
or ogin compact disc	€ 295,16

## N.B. per i giudizi innanzi al giudice di pace diritti ridotti alla metà.

Ai sensi dell' art. 270 tu si ha copia rilasciata con urgenza , se il rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta

Ferrara, 19 marzo 2010

Dr.ssa Anna Ki